



**Maria Elena Ruggiano**

(cultore di Diritto ecclesiastico e canonico nell'Università degli Studi di Perugia,  
Dipartimento di Giurisprudenza)

**La "leale collaborazione tra i poteri" ha ultimato la sua parabola.  
Brevi considerazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale  
n. 242 del 2019<sup>1</sup>**

**SOMMARIO:** 1. Premessa - 2. Il principio di leale collaborazione tra i poteri in Italia - 3. I significati del principio di leale collaborazione all'interno di un ordinamento - 4. Tipologia di pronuncia della sentenza n. 242 del 2019 - 5. Metodo decisorio della Corte - 6. Considerazioni conclusive.

### **1 - Premessa**

Nella sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale, depositata nel novembre scorso, l'attenzione di tutti, come era logico prevedere, è stata attratta dalle novità che essa conteneva in materia eutanasica. La Consulta, nel suo pronunciarsi, ha però compiuto un passo avanti sensibile non solamente sul piano sostanziale, ma anche su quello formale, che sembra non essere stato considerato nella giusta misura; essa *in primis* ha provveduto a delineare in quale modo l'art. 580 c. p. sia conforme alla nostra Costituzione ma poi ha preteso di riscriverlo fissando modi e condizioni e arrivando a indicare una procedura.

Come si ricorderà la questione trasse origine dalla nota vicenda di Fabiano Antoniani (in arte DJ Fabo) il quale, assistito dalla Associazione "Luca Coscioni" il cui rappresentante più noto è Marco Cappato, fu accompagnato da quest'ultimo in una clinica svizzera al fine di attuare la procedura cosiddetta di suicidio assistito. Lo stesso Marco Cappato, autodenunciandosi il giorno seguente alla procedura, fu chiamato a rispondere della violazione dell'art. 580 del codice penale da parte del GIP del Tribunale di Milano che formulò l'imputazione.

Marco Cappato fu tratto quindi in giudizio innanzi la Corte d'Assise di Milano per avere rafforzato il proposito di suicidio di DJ Fabo e per averne agevolato l'esecuzione. Al termine della istruttoria dibattimentale il Collegio milanese, con ordinanza del 14 febbraio 2018, sollevò questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c. p.:

---

<sup>1</sup> Contributo sottoposto a valutazione.



a) “nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio”, per ritenuto contrasto con gli artt. 2,13§1, 117 della Cost., in relazione agli artt. 2 e 8 della CEDU (Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; b) “nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell'esecuzione del suicidio che non incidano sul percorso deliberativo dell'aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 12 anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione”<sup>2</sup>

per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, secondo comma, 27, terzo comma, Cost.

La Corte costituzionale argomentò che l'art. 580 c. p.

“mantiene una rilevanza oggettiva nell'impianto costituzionale potendo essere tutelante per i soggetti più fragili come le persone malate, depresse o psicologicamente vulnerabili, ovvero anziane e in solitudine, le quali potrebbero facilmente essere indotte a porre fine alla loro vita in maniera precoce e per fini personali ed egoistici dei congiunti. Ciò detto però grazie ai progressi della scienza e della medicina si profilano casi e situazioni che all'epoca della emanazione del Codice non erano nemmeno pensabili visto che un malato può essere strappato alla morte ma rimanere fortemente compromesso nelle sue funzioni vitali e tali ipotesi devono essere trattate in maniera diversa dall'ordinamento”<sup>3</sup>.

Secondo la Corte quindi qualora ricorrano queste ultime evenienze l'art. 580 c. p. concretizza una violazione del diritto costituzionale a rinunciare alle cure *ex art. 32* della Costituzione; sottolinea ancora che il divieto per il medico di farsi carico di richieste come quella di DJ Fabo impone al malato di subire un processo “più lento, in ipotesi meno corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care”. La Corte censura quindi l'assolutezza del divieto dell'art. 580 c. p. affermando che

“se il cardinale rilievo del valore della vita non esclude l'obbligo di rispettare la decisione del malato di porre fine alla propria esistenza tramite l'interruzione dei trattamenti sanitari [...] non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto,

---

<sup>2</sup> Cfr. ordinanza della Corte cost. n. 207 del 2018, consultabile online sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

<sup>3</sup> Ord. Corte cost. n. 207 del 2018.



penalmente presidiato, all'accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento - apprezzato come contrario alla propria idea di morte dignitosa - conseguente all'anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale"<sup>4</sup>.

Accertata la violazione di tali parametri la Corte, con ordinanza n. 207 del 2018<sup>5</sup> ritenne però necessario, anziché dichiarare immediatamente l'incostituzionalità dell'art. 580 c. p., di rinviare la questione al 24 settembre 2019, termine entro il quale il Parlamento avrebbe dovuto introdurre una disciplina *ad hoc* che, oltre a escludere la rilevanza penale delle condotte di agevolazione del suicidio, regolasse la materia, individuando tutti i casi in cui sarà possibile garantire e tutelare il diritto del malato di liberarsi delle proprie sofferenze.

La Corte, con un atteggiamento *sui generis*, dava al Parlamento delle indicazioni chiare per licenziare una legge che regolasse le ipotesi delineate. Con la stessa ordinanza, prendendo spunto da una sentenza della Corte Suprema inglese<sup>6</sup> in materia di assistenza al suicidio che non aveva ritenuto opportuno deliberare su siffatta materia, assegnava quindi un compito preciso al Parlamento, entro un tempo determinato, allo scopo anche di mantenere un rapporto "*collaborativo e dialogico*" tra le parti.

---

<sup>4</sup> Cfr. ord. n. 207 del 14 febbraio 2018 n. 8, pubblicata il 16 novembre 2018.

<sup>5</sup> Il peculiare dispositivo adottato ha dato luogo ad un vivace dibattito in dottrina. Tra gli innumerevoli commenti si veda: **A. RIDOLFI**, *Un nuovo tipo di doppia pronuncia: la via italiana alla unvereinbarerklärung*, in *Nomos attualità nel diritto*, 3/2019; **AA. VV.**, *Il forum. Sull'ordinanza Cappato in attesa della pronuncia che verrà*, in Gruppo di Pisa, 2019, n. 1; **U. ADAMO**, *In tema di aiuto al suicidio la Corte intende favorire l'abbrivio di un dibattito parlamentare*, in *Diritti Comparati*, 23-11-2018; **M. BIGNAMI**, *Il caso Cappato alla Corte Costituzionale: una ordinanza ad incostituzionalità differita*, in *Questione Giustizia*, 19 novembre 2018; **P. CARNEVALE**, *Incappare in ... Cappato. Considerazioni di tecnica decisoria dell'ordinanza n. 207/2018 della Corte cost.*, in *Consulta online*, 2019, fasc. II, 2019; **G. SERGES**, *E se il caso Cappato fosse risolto con un accoglimento interpretato provvisorio? Prime riflessioni*, in *costituzionalismo.it*, 2019, n.2.

<sup>6</sup> Cfr. Corte Suprema del Regno Unito, sentenza 25 giugno 2014, Nicklinson e altri, 2014, UKSC 38. "Sottolinearono in quell'occasione i supremi giudici inglesi che anche una solo parziale legalizzazione dell'assistenza al suicidio medicalmente assistito rappresenta una questione difficile, controversa ed eticamente sensibile, che richiede un approccio prudente delle corti; aggiunsero che una simile questione reclama una valutazione approfondita da parte del legislatore che ha la possibilità di intervenire - in esito a un iter procedurale nel quale possono essere coinvolti una pluralità di esperti e di portatori di interessi contrapposti - dettando una nuova complessiva regolamentazione della materia di carattere non penale, comprensiva di uno schema non procedurale che consenta una corretta applicazione ai casi concreti delle regole così stabilite. Il tutto in un contesto espressamente definito collaborativo e dialogico fra Corte e Parlamento". Si veda ordinanza n. 207 del 2018 (consultabile online sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)).



Trascorso il termine assegnato al Parlamento, con scadenza settembre 2019, e dopo avere preso atto della inerzia di questo con la sentenza n. 242 la Corte si è voluta spingere ancora oltre, ritenendo la collaborazione istituzionale conclusa poiché il Parlamento non aveva adempiuto, nel termine previsto al compito assegnatogli, e ha di fatto riscritto la norma impugnata rivendicando i “*propri poteri di gestione del processo costituzionale*”<sup>7</sup>; in tale maniera non risponde in maniera affermativa o negativa alla richiesta fattale ma riformula la previsione codiciale affermando che

“L'art. 508 deve essere dichiarato, dunque, costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 13, 32, secondo comma Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 - [...] - agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente”<sup>8</sup>. Statuisce quindi che “Non è punibile ai sensi dell'art. 580 c.p., a determinate condizioni, chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”<sup>9</sup>.

Una tale condotta dovrebbe destare preoccupazione poiché non dovrebbe esistere la possibilità di svuotare di senso il Parlamento legiferando al suo posto e arrogandosi veri e propri poteri legislativi<sup>10</sup>; e ancor più, non dovrebbero essere dimenticati i principi democratici che devolvono agli eletti dal popolo la capacità di legiferare in nome di tutti senza il pericolo di essere scavalcati dai tecnocrati del diritto.

---

<sup>7</sup> Cfr. sentenza Corte cost. n. 242 del 2019, n. 2.5

<sup>8</sup> Corte cost., sent. n. 242 del 2019, n. 8.

<sup>9</sup> Corte cost., sent. n. 242 del 2019, n. 8.

<sup>10</sup> Sul punto si veda **M. CANONICO**, *Giuramento dei testimoni e Corte Costituzionale: l'ultima tappa di un cammino con epilogo a sorpresa*, in *Dir. famiglia*, 1995, pp. 1322-1335. Lo stesso afferma che in tali ipotesi “non è facile fugare i dubbi sulla correttezza formale di una decisione che, con buona pace del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, fa assumere al giudicante il ruolo di legislatore”.



Il principio di collaborazione dovrebbe essere considerato molto più di un semplice galateo costituzionale, ma troppo spesso ormai risulta essere un'aspirazione, una speranza o una bandiera contro le sfrontatezze e contro i centralismi statali e regionali.

Certamente altre volte in assenza del legislatore è toccato alla giurisprudenza di merito, di legittimità e ora costituzionale di fissare i confini del diritto dando indicazioni precise: come non ricordare, infatti, il Caso Welby<sup>11</sup>, o quello sul diritto a essere lasciati morire dei "cadaveri vivi"<sup>12</sup> in stato vegetativo permanente (Caso Englaro)<sup>13</sup> e ora sulla portata del diritto a essere aiutati a morire<sup>14</sup>.

Nel caso in questione però nell'arco di un anno la Corte costituzionale ha posto il paradigma dell'autodeterminazione responsabile che diventa legge in assenza della legge.

Con l'ordinanza n. 207 del 2018 infatti, che "vale sentenza"<sup>15</sup>, la Consulta ha compiuto un'operazione che alcuni penalisti e molti costituzionalisti si augurano non replicabile<sup>16</sup>: parte dell'art. 580 c. p. è

---

<sup>11</sup> Caso Welby (Italia 2006) ribadì l'efficacia immediatamente precettiva dell'art. 32, comma 2, Cost. La sentenza del GUP di Roma del 23 luglio 2007 affermò il diritto del malato (*ex art. 32, secondo comma, Cost.*) di chiedere l'interruzione della ventilazione meccanica e il correlato dovere scriminante del medico di assecondare la sua richiesta.

<sup>12</sup> **L. RISICATO**, *La Consulta e il suicidio assistito: l'autodeterminazione timida fuga lo spettro delle chine scivolose*, in *La Legislazione penale*, p. 1, 16 marzo 2020.

<sup>13</sup> Il caso Englaro fu per lungo tempo senza via di uscita ma poi si concluse il 16 ottobre 2007 quando la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione prospettò una soluzione che all'epoca venne definita storica.

<sup>14</sup> Il Parlamento italiano è sempre rimasto inerte quando si è trattato di legiferare in materia bioetica quasi a volere fuggire da tematiche che rappresentano sempre pietre d'inciampo nel rapporto con l'elettorato. Alcune volte è intervenuto tardivamente come nel caso del testamento biologico, la cui disciplina è stata attuata con la L. 219 del 2017, altre con leggi non proprio coerenti come la 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita. "Di conseguenza non stupisce che un Parlamento come quello italiano, pachidermico e incapace di mediare tra istanze contrapposte, non sia stato in grado di affrontare in un anno una discussione in materia di fine vita" si veda **A. RIDOLFI**, *Un nuovo tipo*, cit., p.18.

<sup>15</sup> **L. RISICATO**, *La Consulta*, cit, p. 3

<sup>16</sup> Tra gli altri si vedano: **F. PALAZZO**, *La sentenza Cappato può dirsi storica?*, consultabile online su *criticadeldiritto.it*; **A. RUGGERI**, *Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta da alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito*, in *giustiziainsieme.it*, 27 novembre 2019; **C. CUPELLI**, *Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a se stessa. La sentenza 242/2019 e il caso Cappato*, in *sistemapenale.it*, 4 dicembre 2019; ancora **F. CONSULICH**, *Libertà o pena di fronte all'aiuto al suicidio?*, in *RIDPP*, 2019, 130; **M. D'AMICO**, *Il fine vita davanti alla Corte costituzionale tra profili processuali, principi penali e dilemmi etici (considerazioni a margine della sentenza 242/2019)*, in *Rivista AIC*, n. 1/2020.



stata sostanzialmente abolita pur restando formalmente vigente, secondo un modello di incostituzionalità “*differita*” inedito nella nostra giurisprudenza costituzionale<sup>17</sup>. Vero è che la questione, stante il termine dato, era complessa e se da un lato non si poteva essere ottimisti sulla collaborazione tra Corte e Parlamento bisognerebbe chiedersi cosa avrebbe potuto fare la prima una volta scaduto il termine assegnato. È chiaro che avrebbe potuto dichiarare immediatamente l'incostituzionalità totale o parziale dell'art. 580 c. p. Ma ciò avrebbe avuto come conseguenza una contrapposizione forte con il Parlamento rischiando di rompere equilibri difficili in maniera irreparabile.

La successiva sentenza n. 242 del 2019, depositata in data 22 novembre 2018 e pubblicata il 27 novembre 2019, preso atto dell'inerzia del legislatore, ha poi fornito

“all'interprete uno strumento - necessariamente destinato a una futura e più puntuale normazione - in grado di escludere la illecità penale di condotte di aiuto al suicidio prestate in presenza di presupposti rigorosamente tipizzati”<sup>18</sup>.

La tecnica decisoria della Consulta solleva legittimamente qualche dubbio poiché l'incostituzionalità differita dell'ordinanza n.207 del 2018 nasceva dalla esigenza di non creare sovrapposizioni con scelte decisionali solamente legislative, ma poi la sentenza n. 242 del 2019, ritenendo superabile la stessa inopportuna commistione, a causa del silenzio del legislatore, ha operato in maniera incoerente destando il sospetto di una valutazione prettamente “politica”<sup>19</sup>; ciò riflette la crisi del nostro modello di democrazia nei rapporti tra potere legislativo e giudice delle leggi, conferendo al secondo un ruolo vicario poco accettabile.

## 2 - Il principio di leale collaborazione tra i poteri in Italia

---

<sup>17</sup> La qualificazione giuridica della ordinanza è stato uno dei punti maggiormente dibattuti in dottrina. Il Presidente Lattanzi ha dichiarato che essa si trattava di “ordinanza ad incostituzionalità prospettata” (si veda Riunione del 2 marzo 2019 Corte cost., in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)), altri hanno utilizzato la formula “ordinanza ad incostituzionalità sospesa e condizionata (in questo senso **R. ROMBOLI**, in **AA. VV.**, *Il Forum*, cit.).

<sup>18</sup> Parallelamente la Corte, con la sentenza n. 194 del 2018, pubblicata in data 8 novembre 2018, in tema di tutele crescenti nel Jobs Act ha assunto un ruolo che va oltre quello di giudice della legittimità costituzionale affidatole dalla Costituzione. Si veda sul punto **F. LAUS**, *Il rapporto tra Corte cost. e legislatore alla luce delle pronunce sul caso Cappato e sulle tutele crescenti nel Jobs Act*, in *Rivista AIC*, n. 2/2020, p. 78.

<sup>19</sup> Si veda in questo senso **G. CANALE**, in **AA. VV.**, *Il Forum*, cit., p. 219





Sarà opportuno richiamare alla nostra attenzione cosa sia e in che cosa consista il principio di leale collaborazione al fine di meglio comprendere la vicenda oggetto di questa riflessione.

Il principio di leale collaborazione<sup>20</sup> tra i poteri viene percepito e sussiste in ogni sistema costituzionale poiché non sarebbe ipotizzabile la sua assenza al fine del buon funzionamento dell'intero apparato statale<sup>21</sup>. Alla Corte rimane il merito di averlo tradotto in “correttezza” e “rispetto reciproco”<sup>22</sup> che molto bene esprimono il concetto sotteso.

La leale collaborazione consta di due accezioni differenti: la prima, quella detta “leale collaborazione intersoggettiva”<sup>23</sup>, utilizzata con riferimento ai rapporti intercorrenti tra lo Stato e le Regioni o gli altri enti territoriali e che detta il paradigma dell'operato dello Stato e degli enti nelle materie in cui i rispettivi interessi e competenze si intersecano sino a sovrapporsi; la seconda, detta di “leale collaborazione interorganica”<sup>24</sup>, concernente le relazioni e le reciproche interferenze tra i poteri dello Stato.

Attualmente in tutti i sistemi statali compresi quelli di stampo dualista, imperniati quindi su di una netta separazione dei poteri, i rapporti istituzionali sono temperati dal principio di leale collaborazione<sup>25</sup>.

---

<sup>20</sup> La formulazione originaria del principio di leale cooperazione si suole fare risalire al pensiero di Smend R. che, in due successivi saggi del 1916 e del 1918 dedicati rispettivamente al diritto costituzionale non scritto dello Stato federale e alla Costituzione e al diritto costituzionale, individuò, come regola generale, quella di ricercare e praticare relazioni amichevoli fra Bund e Lander in un quadro di reciproca coesione. Si veda sul punto **A. BARBERA**, *Regioni e interesse nazionale*, Giuffrè, Milano, 1973, p. 193; **G. DE VERGOTTINI**, voce *Stato federale*, in *Enc. Dir.*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 851; **A. ANZON**, *Il sistema federale tedesco: un modello per la riforma del regionalismo in Italia?*, Giuffrè, Milano, 1995, p. 19.

<sup>21</sup> Sono tantissime le sentenze della Corte cost. che richiamano tale principio: basti ricordare, tra le altre, le nn. 219 del 1984, 359 del 1985, 116 del 1994, 19 del 1997, 408 del 1998, 303 del 2003, 378 del 2005, 24 del 2007, 33 del 2011, 278 del 2010, 251 del 2016.

<sup>22</sup> Cfr., tra le altre, sent. n. 168 del 1963, in *Giur. cost.*, 1963, p. 1644 ss., 1678; sent. n. 679 del 1992, in *Giur. cost.*, 1992, p. 2996 ss., nella quale si insiste sul concerto tra C.S.M. e Ministro Guardasigilli affermando che “sotto il profilo della leale collaborazione e, in particolare, sotto quello della correttezza nei rapporti reciproci, l'attività di concertazione deve svolgersi secondo comportamenti coerenti e non contraddittori [...] le parti, inoltre, non possono dar luogo ad atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati, di modo che il confronto possa avvenire su basi di correttezza e di apertura alle altrui posizioni”.

<sup>23</sup> **L. VESPIGNANI**, *Leale collaborazione intersoggettiva*, in *Dir. e soc.*, 2012, vol. II, pp. 291-314.

<sup>24</sup> **R. BIN**, *Il principio di leale collaborazione nei rapporti tra poteri*, in *Riv. Dir.cost.*, 2001, pp. 3-13.

<sup>25</sup> **R. BIN**, *Il principio di leale collaborazione*, cit., pp. 3-13.



Tale principio fu originariamente assente nella nostra Carta fondamentale emergendo in seguito dapprima grazie alle numerose sentenze della Corte costituzionale che lo richiamarono e successivamente venne codificato nel titolo V della Carta in seguito alla sua riforma e alla modifica dell'art. 120<sup>26</sup> rimanendo a operare per ciò che concerne i poteri dello Stato “*negli strati più profondi del diritto costituzionale*”<sup>27</sup>.

Certamente la previsione *ex art. 120* della Costituzione riguarda soltanto il rapporto Stato-Regioni, ma la mancata previsione esplicita del principio non decreta la sua inesistenza in altri ambiti. Nella nostra Costituzione d'altronde rimangono orfani di un preciso riferimento testuale anche altri principi, come ad esempio quello di legalità, ma ciò non potrà fare dubitare che questi non sussistano all'interno del nostro ordinamento. Senza dubbio alcuno esistono principi espressi e inespressi<sup>28</sup>, e il principio in sé si caratterizza per la sua portata ampia e generale lasciando lo sviluppo attraverso le norme particolari delle quali andrà a costituire il fondamento e ne influenzerà i contenuti<sup>29</sup>.

Nel nostro ordinamento molte previsioni costituzionali e leggi ordinarie possono essere ricondotte al principio di leale collaborazione: ad esempio, il rapporto di fiducia che intercorre tra Governo e Parlamento; i rapporti che legano le due camere del Parlamento tra loro; o ancora l'*iter* di promulgazione di una legge che necessita della collaborazione tra Presidente della Repubblica, le Camere e il Governo chiamato alla controfirma, così come l'istituto della grazia che necessita di un rapporto tra il Presidente della Repubblica e il Ministro della giustizia.

---

<sup>26</sup> La dottrina non è unanime sul punto dal momento che una parte ritiene che il principio non è stato inventato dalla Corte cost. ma lo ha soltanto fatto emergere mentre altri ripetono che stante il principio di separazione dei poteri non è costituzionalizzato quello della leale collaborazione. Si veda **A. GRATTERI**, *La faticosa emersione del principio di leale collaborazione nel quadro costituzionale*, in *La riforma del titolo V della Costituzione e la giurisprudenza costituzionale*, Atti del Seminario di Pavia, 6-7 giugno 2003, Giappichelli ed., Torino, 2003.

<sup>27</sup> **R. BIN**, *Il principio di leale collaborazione*, cit., p. 10.

<sup>28</sup> “I principi costituzionali espressi e inespressi non sono delle vaghe decorazioni o , tutt'al più, delle proposizioni nobilissime di indole filosofica-politica. Al contrario ci troviamo di fronte a principi che sono ab origine intrinsecamente giuridici e pertanto direttamente applicabili da parte del giudice”. Si veda **P. GROSSI**, *L'invenzione del diritto*, Laterza, Roma, 2017, p. 1973.

<sup>29</sup> **A. VIGNUDELLI**, *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 42. Egli afferma che i principi “sono norme autoreferenziali di ampia portata che rappresentano gli elementi fondamentali e generali del nostro sistema giuridico - democratico; regole giuridiche poste a fondamento di altre norme, tradotte esplicitamente o implicitamente in strutture prescrittive”.





Per quanto sopra detto deduciamo che i momenti in cui gli organi dello Stato si intersecano tra loro nel compimento delle loro funzioni sono molteplici e le norme che li disciplinano sono norme particolari basate sul principio di leale collaborazione.

La prima volta che la Corte si espresse in questa direzione fu con la sentenza n. 168 del 1963 nella quale parlò esplicitamente di rapporto di collaborazione tra i poteri dello Stato<sup>30</sup>.

Successivamente<sup>31</sup> nella pronuncia n. 379 del 1992 si iniziò a delineare il contenuto del principio sostenendo che “sotto il profilo della leale cooperazione e, in particolare, sotto quello della correttezza nei rapporti reciproci, l'attività di concertazione deve svolgersi secondo comportamenti coerenti e non contraddittori”<sup>32</sup>, e ancora nella sentenza n. 110 del 1998 si affermò con chiarezza che i rapporti tra gli organi devono ispirarsi a “correttezza e lealtà, nel senso dell'effettivo rispetto delle attribuzioni a ciascuno spettanti”<sup>33</sup>.

Parte della dottrina, sulla base di tali pronunce, ha avanzato l'ipotesi che il principio di leale collaborazione possa non essere altro che un'estensione del principio di separazione dei poteri, poiché esprimerebbe “l'ovvia esigenza che i meccanismi della forma di governo funzionino con

---

<sup>30</sup> Si veda la sentenza n. 168 del 1963, in *Giur. cost.* 1963, p. 1644 ss. Nella sentenza il caso di specie riguardava i rapporti tra C.S.M. e il Guardasigilli e i giudici avevano sostenuto che il punto di equilibrio tra le due distinte attribuzioni costituzionali era da “individuarsi un dovere di collaborazione reciproca”. Al punto 8 del considerato in diritto si legge che “dall'autonomia riconosciuta al Consiglio superiore, nelle materie indicate nell'art. 105 della Costituzione, non deriva, secondo che si sostiene, una netta separazione di compiti fra il Ministro guardasigilli e l'organo preposto al governo della magistratura [...] se quindi tale autonomia esclude) come pure si desume dai lavori preparatori) ogni intervento del potere esecutivo nelle deliberazioni concernenti lo status dei magistrati, non esclude peraltro, che, fra i due organi, nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite, possa sussistere un rapporto di collaborazione: il quale importa che i servizi, affidati al guardasigilli dall'art. 110 della Costituzione, non sono limitati a quelli sopra accennati, ma, visi comprendono altresì, sia l'organizzazione degli uffici nella loro efficienza numerica, con l'assegnazione dei magistrati in base alle piante organiche, sia il funzionamento dei medesimi in relazione alla attività e al comportamento dei magistrati che vi sono addetti”.

<sup>31</sup> Si vedano anche, della Corte cost., sent. n. 219 del 1984; sent. n. 294 del 1986; sent. n. 177 del 1988; sent. n. 470 del 1988, e non ultima la sent. n. 139 del 1990 (consultabili on line sul sito [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)).

<sup>32</sup> F. SORRENTINO, *Un conflitto deciso ma non risolto*, in *Giur. cost.*, 1992, p. 3343 ss., a proposito della sentenza n. 349 del 1992.

<sup>33</sup> È quanto affermato dalla Corte cost. nella sent. n. 110 del 1998, in *Giur. cost.*, 1998, p. 929 ss. (mio il corsivo), e ribadito nelle sentenze n. 410 del 1998 e n. 48 del 2000 e nell'ord. n. 344 del 2000.



accettabile efficienza, esigenza che, sia o meno contemplata dalla teoria si impone con tutta evidenza nella pratica”<sup>34</sup>.

Il fatto che il principio della leale collaborazione possa essere collegato con il principio di separazione dei poteri non può fare dimenticare comunque che il primo trova le sue basi negli strati più profondi della Costituzione poiché risponde a esigenze che si posizionano tra le fondamenta dell'impianto costituzionale e le dinamiche dei rapporti all'interno della forma di governo.

### 3 - I significati del principio di leale collaborazione all'interno di un ordinamento

La leale collaborazione tra poteri all'interno di un ordinamento assume varie forme. È un principio non scritto che informa l'ordinamento stesso e si desume dalla connessione sistematica e dal coordinamento delle disposizioni costituzionali diventando necessario - quanto alla collaborazione - per l'integrazione e per un'armonica composizione dei vari soggetti che compongono l'ordinamento, e per ciò che concerne la lealtà è funzionale per dare una sostanza alla collaborazione stessa.

Si tratterebbe di un principio quindi funzionale, teleologico e strumentale all'ordinamento perché indica la strada da seguire per una corretta decisione e il criterio idoneo a cui conformare l'esercizio delle competenze.

La leale collaborazione è anche un principio politico, che caratterizza cioè i rapporti tra istituzioni politiche di diversi ordinamenti o tra differenti livelli di governo; in questa accezione si avrà la necessità di conseguire “una volontà politica unitaria, congiunta e partecipata”<sup>35</sup>, ovvero occorrerà che tutti i soggetti coinvolti intervengano nel momento decisionale co-determinando il contenuto degli atti da adottare. L'oggetto

---

<sup>34</sup> R. BIN, *Il principio di leale collaborazione*, cit., p. 7; l'Autore aveva avanzato anche la possibilità di ricondurre il principio di leale collaborazione alle disposizioni della Carta fondamentale che prevedono una sovrapposizione tra le competenze attribuite agli organi dell'apparato statale. Come però ha affermato L. VESPIGNANI, *Leale collaborazione tra poteri dello Stato: regola o principio?*, in *Liber amicorum per Massimo Bione* (a cura di L. FOFANI, M.C. FREGNI, R. LAMBERTINI), Giuffrè, Milano, 2011, p. 673: “l'interferenza non rende di per sé necessaria la collaborazione tra le autorità coinvolte, ben potendo - per converso - dar luogo ad una situazione di conflitto tra i rispettivi titolari”.

<sup>35</sup> C. BERTOLINO, *Il principio di leale collaborazione nel policentrismo del sistema costituzionale italiano*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 56.



stesso della decisione presuppone una leale collaborazione e l'apporto di tutte le parti in gioco.

La leale collaborazione infine può assumere oltremodo il connotato di principio finalistico cioè una “codeterminazione e condivisione degli obiettivi e dei risultati che ciascun soggetto dovrà poi perseguire separatamente nell'esercizio delle rispettive competenze”<sup>36</sup>. L'accezione finalistica del principio implica il rispetto delle competenze altrui per il raggiungimento dell'obiettivo comune che sarà inteso come il funzionamento del sistema stesso; presupposto della collaborazione in tal senso sarà invece una giusta differenziazione delle sfere di competenza dei soggetti coinvolti e un reciproco rispetto delle attribuzioni spettanti a ciascuno<sup>37</sup>.

Certamente il principio in commento così delineato non sarà mai fonte di nuove competenze ma concretizzerà un modo di attuazione del criterio di separazione delle competenze che induca i soggetti a perseguire il corretto funzionamento del sistema nel rispetto degli interessi coinvolti e delle attribuzioni di tutti gli attori interessati.

Nel caso della sentenza n. 242 appare evidente che il rispetto dovuto delle attribuzioni e delle competenze non è stato attuato; la Corte giudica, come è noto, con sentenze che possono essere di accoglimento, con le quali essa, dopo avere compiuto una valutazione sulla questione di costituzionalità, la accoglie, dichiarando incostituzionale la disposizione di legge in esame; di rigetto, con le quali la Corte ritiene la questione non fondata e riconosce che la legge rispetta il dettato costituzionale; interpretative di accoglimento, quando la Corte dichiara l'incostituzionalità di una determinata interpretazione della legge e ne impone una conforme alla Costituzione, o di rigetto quando dichiara la disposizione di legge legittima purché interpretata in un certo modo; additive, che sono quelle con cui la Corte dichiara l'illegittimità di un testo nella parte in cui prevede certe conseguenze piuttosto che altre; monitorie, decisioni anomale con cui la Corte cerca di scuotere il legislatore dalla sua inerzia invitandolo alla riforma di un complesso normativo<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> C. BERTOLINO, *Il principio di leale collaborazione*, cit., p. 57.

<sup>37</sup> In questo senso cfr. R. BIN, *Il principio di leale collaborazione*, cit., p. 7, e ancora R. BIFULCO, *La cooperazione nello Stato unitario composto: le relazioni intergovernative di Belgio, Italia, Repubblica Federale di Germania e Spagna nell'Unione Europea*, Cedam, Padova, 1995, p. 80 ss.

<sup>38</sup> R. BIN, G. PETRUZZELLI, *Diritto pubblico-costituzionale*, Cedam Padova, 2008, p. 95.



#### 4 - Tipologia di pronuncia della sentenza n. 242 del 2019

La sentenza n. 242 del 2019 si pone all'attenzione della dottrina per la sua peculiare risposta elaborata dalla Corte ed è lecito chiedersi se siamo di fronte alla nascita di una nuova pronuncia della Corte costituzionale o rimarrà un *unicum* nella sua giurisprudenza.

L'ordinanza n. 207 del 2018 che la precedette può facilmente comprendersi nel *genus* delle ordinanze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata<sup>39</sup> (con la novità però della assegnazione di un termine al legislatore per intervenire<sup>40</sup>) ma la sentenza n. 242 consta di una pronuncia additiva che introduce una nuova disciplina da applicare *pro futuro* e ne pone le condizioni che il giudice comune dovrà seguire per risolvere i casi antecedenti alla pronuncia stessa. Ciò significa che la Corte ammette di introdurre una nuova disciplina *pro futuro* e al contempo indica *pro praeterito* la strada da seguire come se fosse una disciplina transitoria atta ad attuare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.

La Corte individua una serie di "requisiti procedurali" da rispettare quali "condizioni per la non punibilità dell'aiuto al suicidio prestato a favore di persone che versino nelle situazioni indicate" e che - in quanto frutto creativo della Corte - "valgono per i fatti successivi alla pubblicazione della sentenza"<sup>41</sup> e nel leggere quest'ultima si comprende quanto la Corte sia cosciente della sua funzione costruttiva del tessuto normativo perché sta esercitando una funzione legislativa e pertanto la sua dichiarazione sugli effetti per il futuro della disciplina sottesa alla sentenza stessa sono la chiara conseguenza.

"La constatazione dell'introduzione (da parte della pronuncia di incostituzionalità) di una nuova normativa porta ovviamente argomentazioni a sostegno delle tesi che imputano alla Corte

---

<sup>39</sup> **M. BIGNAMI**, *Il caso Cappato alla Corte costituzionale: una ordinanza ad incostituzionalità differita*, in *Questione e giustizia*, novembre 2018, p. 1, definisce questa ordinanza come ad incostituzionalità differita ovvero "una ordinanza priva della declaratoria di incostituzionalità con cui la trattazione della causa è stata rinviata ad altra data".

<sup>40</sup> La Corte ha più volte utilizzato il metodo della ordinanza al fine di dare un avvertimento al legislatore, ma è stata la prima volta che accanto all'accertamento della incostituzionalità e al monito del legislatore si è aggiunto un termine perentorio entro il quale quest'ultimo avrebbe dovuto provvedere. Si veda sul punto **P. CARNEVALE**, *Incappare ... in Cappato*, cit., p. 362, e **E. GROSSO**, *Il rinvio a data fissa nella ordinanza n. 207 del 2018*, in *Quaderni costituzionali*, 2019, p. 547.

<sup>41</sup> **F. POLITI**, *La sentenza n. 242 del 2019 ovvero della rarefazione del parametro costituzionale e della fine delle "rime obbligate"? Un giudizio di ragionevolezza in una questione di costituzionalità eticamente (molto) sensibile*, in *dirittifondamentali.it*, 1/2020.



Costituzionale di eccedere in questi casi dalla propria funzione di controllo di costituzionalità auto assegnandosi una vera e propria funzione legislativa il cui prodotto (la norma riscritta) non solo costituisce il risultato di una invasione del campo spettante al Legislatore ma che - in ragione del fatto di discendere da una pronuncia di incostituzionalità - viene a caratterizzarsi anche per una natura (per così dire) costituzionalmente necessitata, mentre si tratterebbe semplicemente di una scelta di discrezionalità legislativa (peraltro adottata da organo privo di tale potere)<sup>42</sup>.

La dottrina intorno alle sentenze additive o manipolative ha prodotto lunghe riflessioni e negli ultimi anni la Corte si è dotata di un armamentario decisionale vario e vasto che ha oltrepassato la dicotomia accoglimento-rigetto<sup>43</sup>. Nella sentenza n. 242 ci troviamo di fronte a un dispositivo pro futuro e a una introduzione di una disciplina completamente nuova e ad alto rischio “di inapplicabilità nel giudizio a quo e in tutti i casi eventualmente pendenti”<sup>44</sup>.

Come è noto infatti, sul finire degli anni ottanta del secolo scorso, la Corte ha inserito nel novero delle decisioni possibili per decidere su questioni inerenti ai diritti sociali e al fine di tamponare il vuoto di disciplina attuativa cagionato dalla inerzia del legislatore le sentenze additive cosiddette di principio, meccanismo e procedura.

A differenza delle additive semplici quelle di principio<sup>45</sup> (o additive a dispositivo generico) non aggiungono alla disposizione una norma precisa e compiutamente determinata bensì un principio destinato a essere il comune denominatore delle possibili soluzioni adeguate. L'utilità di queste sentenze è quella che - dichiarando l'incostituzionalità della disposizione nella parte in cui non prevede il principio-comune

---

<sup>42</sup> F. POLITI, *La sentenza n. 242*, cit., p. 678.

<sup>43</sup> F. POLITI, *Gli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale*, Padova, 1997 (e dottrina *ivi* citata), *passim*. Dalle sentenze interpretative di rigetto - soprattutto quelle basate su una interpretazione costituzionalmente conforme - alle varie tipologie sentenze di accoglimento “manipolative” (di accoglimento parziale, additive, sostitutive, ecc.) alle pronunce di incostituzionalità accertata ma non dichiarata (contenute in genere in ordinanze di inammissibilità per scelte riservate al legislatore), alle sentenze-monito, alle sentenze temporalmente limitate, ecc.

<sup>44</sup> F. POLITI, *Gli effetti nel tempo*, cit.

<sup>45</sup> Il primo esempio di queste fu offerto dalla sentenza n. 215 del 1987 sul riconoscimento del diritto allo studio per i ragazzi in situazione di handicap (consultabile online su [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)). Ma anche la n. 170 del 2014 sul divorzio imposto, o non ultima la n. 278 del 2013 sul parto anonimo. Si veda anche sul punto G. PARODI, *Il giudice di fronte alle sentenze additive di principio nella prassi recente* (consultabile online su [www.romatypress.uniroma3.it](http://www.romatypress.uniroma3.it)).





denominatore - consentono ai giudici di fare riferimento a esso per individuare la regola da applicare ai casi concreti fino a quando il legislatore non interverrà a determinarla. Il principio è così destinato a guidare sia il legislatore e sia i giudici.

Si parla invece di decisioni additive di meccanismo<sup>46</sup> nella ipotesi in cui venga dichiarata l'incostituzionalità della mancata previsione di un meccanismo legislativo che realizzi, in tempi e modi precisi, la normativa necessaria alla *reductio ad legitimitatem*. Quelle di meccanismo non sono direttamente attuabili dal giudice comune, potendo questi, finché il legislatore non ottemperi al suo ruolo, pronunciare solamente condanne generiche alla prestazione non ancora definita nel suo ammontare. E infine le sentenze manipolative di procedura, riscontrabili in più occasioni nei giudizi in via principale che sono quelle che introducono un nuovo adempimento all'interno del procedimento finalizzato alla adozione di un atto giuridico.

La sentenza n. 242 del 2019 rimane quindi *un unicum* rispetto alle tipologie già conosciute dal Giudice delle leggi.

## 5 - Metodo decisorio della Corte

Prima di giungere alle dovute conclusioni, alla luce della intera vicenda, bisogna porsi due interrogativi ovvero: quale fu il ruolo del comunicato stampa che precedette l'ordinanza? e sarebbe stata possibile una immediata sentenza di rigetto?

Riguardo al primo interrogativo è necessario aggiungere che anche il metodo comunicativo della Corte ha ispirato dibattiti, commenti e perplessità<sup>47</sup> poiché è apparso fin da subito come una sorta di dispositivo di sentenza anticipando l'iter logico giuridico del Giudice costituzionale e pur non potendolo tecnicamente è stato rilevato come ormai i comunicati stampa della Corte stiano assumendo un autonomo rilievo giuridico.

La dottrina ha osservato come

“i comunicati stampa sono un'arma formidabile di cernita e di segnalazioni delle informazioni rilevanti, diretti alla costruzione di

---

<sup>46</sup> Si veda la sentenza n. 243 del 1993 sulla buona uscita dei dipendenti statali (consultabile online su [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)).

<sup>47</sup> F. LAUS, *Il rapporto*, cit, p. 78, e tra i particolarmente critici V. ONIDA e G.M. FLICK nelle interviste rilasciate al *Corriere della Sera* del 25 ottobre 2018 nelle quali avevano contestato “l'atteggiamento solo apparentemente rinunciatario della Corte”. Tra quelli più moderati invece U. RUFFOLO, *Ora tocca alla politica*, in *Quotidiano Nazionale* del 25 ottobre 2018.



narrazioni ben focalizzate sull'istituzione e sulle sue attività. L'opinione pubblica, di fronte ad esse, è in una condizione di pura soggezione. Va da sé che la notizia così filtrata esprime una forza politica che agisce in maniera differente a seconda del destinatario. Per gli interpreti qualificati come la dottrina, tenuti per statuto disciplinare a riflettere sull'insieme dei dati rilevanti disponibili, questo florilegio di notizie può, nella migliore delle ipotesi, solo complicare la comprensione e aumentare le dispute sui contenuti della decisione. Per l'opinione pubblica e i suoi indeterminati e generici componenti, invece, il comunicato dell'ufficio stampa della Consulta svolge la medesima funzione politica di qualsiasi comunicato stampa diffuso da una istituzione pubblica (un partito o un organo costituzionale o una autorità): indica immediatamente un determinato *quid*, un fine, inducendo i destinatari a considerarlo una realtà oggettiva<sup>48</sup>.

Per ciò che concerne il secondo quesito certamente la Corte poteva adottare una sentenza interpretativa che precisasse i confini dell'art. 580 c. p. Ma qualunque pronuncia sarebbe necessariamente apparsa come parziale non potendo rispondere a tutti gli interessi coinvolti e non potendo altresì prevedere tutte le condotte meritevoli di non punibilità la cui individuazione sarebbe riservata al legislatore.

Vero è che l'intervento del legislatore era sacrosanto in termini di sistematicità nonché di chiarezza e certezza del diritto.

La Corte, come già detto, costretta dalla inerzia del legislatore ha proceduto a provveduto a decidere affermando l'esigenza di "garantire la legalità costituzionale che deve prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore"<sup>49</sup>.

## 6 - Considerazioni conclusive

Alla luce delle considerazioni che precedono potremmo trarre alcune conclusioni.

Il principio di leale collaborazione costituisce uno dei fondamenti della nostra Carta costituzionale e sussiste al fine della perfetta efficienza della macchina istituzionale. I paradigmi linguistici, quali ad esempio "correttezza", "rispetto reciproco", "bilanciamento tra le opposte esigenze", che la dottrina ha reso servono solamente a rendere chiaro il

---

<sup>48</sup> F. D'AGOSTINO, *I giudici dovevano rispettare la norma. Così si rischia di bloccare tutti i processi*, consultabile su *Il Mattino quotidiano* del 25 ottobre 2018.

<sup>49</sup> F. LAUS, *Il rapporto*, cit, p. 80.



concetto che costituisce la sostanza del principio stesso.

Il principio di leale collaborazione aggiunge un corollario alla tesi che regola l'esercizio di una pubblica funzione e il soggetto agente dovrà applicarla tenendo sempre presenti le esigenze e le prerogative degli altri soggetti con i quali si trovi a interferire.

La Corte è chiamata a risolvere conflitti caratterizzati da una particolare delicatezza e ciò le imporrà di adottare una condotta particolarmente prudente e ragionevole rispetto ai normali giudizi; il suo compito consisterà, tra gli altri, nell'imporre la legalità costituzionale anche ai comportamenti degli organi politici e qualora ella imponesse regole senza un fondamento positivo ci troveremmo di fronte a un difensore che diventa anche produttore delle stesse perdendo credibilità innanzi all'organo politico.

“Purtroppo l'analisi capillare delle pronunce della Corte ha di solito un esito mortificante, perché sembra ardua la ricostruzione unitaria di giudizio, di strutture argomentative comuni munite di sufficiente solidità. Da cui la deprimente conclusione che la giurisprudenza della Corte costituzionale procede caso per caso, tra scarse continuità e vistose discontinuità, che le valutazioni di opportunità prevalgono sulla applicazione di standard di giudizio consolidati. Perciò, quasi inevitabile, riaffiora la questione della legittimazione della Corte”<sup>50</sup>.

Esercizio quanto mai opportuno sarà dunque quello di interrogarsi sulla valenza e l'utilità di un principio come quello della leale collaborazione e se è vero che principi come questo aiutano a concretizzare esigenze che risiedono sulle fondamenta della Costituzione e dello stato etico bisognerà capire e fare proprio il perché di una Costituzione rigida, quale sia il vero impiego della Corte costituzionale e a cosa servano gli strumenti con i quali opera.

Con la sentenza n. 242 la Corte ha rivendicato “i propri poteri di gestione del controllo costituzionale”<sup>51</sup> intimando al Parlamento un termine entro il quale legiferare *ad hoc*; essendo tale termine scaduto la Corte

“posta di fronte ad un *vulnus* costituzionale, non sanabile in via interpretativa - tanto più se attinente a diritti fondamentali - la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio. Occorre infatti evitare che l'Ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale: e ciò specie negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l'esigenza di assicurare una tutela

---

<sup>50</sup> R. BIN, *I principi e la loro costituzionalizzazione*, in *Riv. dir. cost.*, 2001, p. 3-13.

<sup>51</sup> Cfr. sentenza n. 242 del 2019, punto 2.5.



effettiva dei diritti fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore”<sup>52</sup>.

Con la conseguenza che la stessa non risponde in maniera affermativa o negativa al quesito sottopostole ma riscrive il dettato dell'art. 580 c.p.

Tale modalità di procedere non deve meravigliarci visto che nel lontano 1992 Zagrebelsky preferiva la via giudiziaria alla via parlamentare per la risoluzione degli accadimenti quando affermava che

“molte domande nuove poste al diritto dal progresso tecnologico (si pensi alla tecnologia genetica) forse più opportunamente possono trovare una prima risposta in una procedura giudiziaria in cui si mettano a confronto prudentemente i principi coinvolti, piuttosto che in assemblee politiche dove il richiamo ai principi è spesso uno strumento di militanza di parte”<sup>53</sup>.

Se questa modalità quindi non può meravigliarci dovrà però farci preoccupare poiché

“la garanzia dei diritti non sta più nell'unità e nella partecipazione alle istituzioni rappresentative; sta nelle giurisdizioni e nella loro assoluta indipendenza dal potere politico. La rappresentanza democratica lascia il campo ai tecnocrati del diritto: giuristocrazia invece della democrazia. Il nuovo costituzionalismo sottrae alla politica e attribuisce al giudice anche il potere di riconoscere nuovi diritti”<sup>54</sup>.

Ciò che è accaduto con la sentenza n. 242 rappresenta una sorta di resa delle armi del Parlamento che di fatto si è fatto scavalcare dalla Corte rinunciando al suo ruolo di legislatore e di rappresentante dell'intero popolo italiano<sup>55</sup>.

Vero è che

---

<sup>52</sup> Cfr. sentenza n. 242 del 2019, punto 4.

<sup>53</sup> G. ZAGREBELSKY, *Il diritto mite*, Einaudi, Torino, 1992, p. 36.

<sup>54</sup> C. GUARNIERI, G. INSOLERA, L. ZILLETTI, *Anatomia del potere giudiziario*, Carocci, Torino, 2016, p. 24.

<sup>55</sup> Alcuni studiosi sono d'accordo sul considerare questa sentenza come una usurpazione del potere legislativo ad opera del giudiziario e anche la soppressione della discrezionalità del legislatore. Si veda sul punto A. RUGGERI, *Rimosso senza indugio il limite della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunciata regolazione del suicidio assistito*, in *Giustizia insieme*, novembre 2019, p. 1 ss. Altri contrariamente invece ritengono che la discrezionalità del legislatore non può concretizzarsi in un limite assoluto e invalicabile in caso di inerzia e si aggiunga che l'iperattività della Corte è una diretta conseguenza della crisi in cui versa oggi il mondo politico e non è quindi la sua causa. Si veda M. RUOTOLO, *L'evoluzione delle tecniche decisorie della Corte Costituzionale nel giudizio in via incidentale*, in *rivista aic*, 2/2019, p. 664



“alla qualità sempre più scadente della classe politica si è accompagnata una difficoltà sempre maggiore da parte del Parlamento ad intercettare le domande sociali, a vantaggio dei giudici. D'altra parte, la diatriba su chi debba avere l'ultima parola sulla portata ed i limiti dei diritti, se la politica o la giurisdizione, è una questione dibattuta da tempo e le cui risposte sono tutt'altro che definitive”<sup>56</sup>.

Oggi assistiamo a un comparto politico molto debole e la sovraesposizione della Corte costituzionale appare impossibile da evitare, ma questa inerzia alla lunga sarà deleteria perché “la sostituzione delle battaglie politiche con quelle giudiziarie può mettere a rischio la separazione dei poteri ed esporre il sistema a pericoli di strumentalizzazione”<sup>57</sup>.

Se l'incostituzionalità differita della prima ordinanza era stata giustificata in base alla necessità di non sovrapporsi alle scelte del legislatore la successiva sentenza non pare avere motivazioni analogamente valide.

---

<sup>56</sup> A. RIDOLFI, *Un nuovo tipo*, cit., p. 27.

<sup>57</sup> A. RIDOLFI, *Un nuovo tipo*, cit., p. 27.